

COMUNE DI BELMONTE PICENO

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
DELL'UFFICIO  
TECNICO COMUNALE INCARICATO

DETERMINAZIONE NUMERO 36 DEL 02-10-20 !

N.120 Registro Gen.

**OGGETTO:**

**DETERMINA A CONTRARRE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE AD UNA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA MEDIANTE R.d.O. SU Me.Pa, AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 2-bis, DEL D.L. 189/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA=**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Premesso che:**

- ì l'opera pubblica in oggetto indicata è stata danneggiata dai ripetuti eventi sismici che si sono verificati a partire dal 24 agosto 2016;
- ì con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante "*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria*", è stato dichiarato lo stato di emergenza, esteso all'intero territorio comunale ove è localizzata l'opera in oggetto indicata;
- ì con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 è stato nominato il Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988 n. 400 e ss.mm.ii., ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici;
- ì successivamente è stato emanato il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*", convertito con modificazioni in Legge 15 dicembre 2016, n. 229, integrato da D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 recante "*Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017*", convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2017 n. 45 e ss.mm.ii. (di seguito anche solo "decreto legge");
- ì l'articolo 1, comma 5 del decreto legge stabilisce che i Presidenti delle Regioni interessate operano in qualità di Vice Commissari per gli interventi di cui allo stesso decreto;

**Considerato che:**

- ì con Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione n. 56 del 10 maggio 2018, recante "*Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n.27 del 9 giugno 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017, n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 38 dell'8 settembre 2017. Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione*" e ss.mm.ii." è stato approvato il secondo programma delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
- ì nell'Allegato 1 della predetta Ordinanza, risulta inserita l'opera pubblica in oggetto;

- ï con nota prot. 40727 del 20/06/2018 acquisita in protocollo al n. 36360 del 20/06/2018, la Regione Marche – Ufficio Speciale per la Ricostruzione ha trasmesso il predetto programma;
- ï lo stesso piano, nella parte riservata alla Regione Marche, ammonta a complessivi €. 540.590.401,86 per un totale di n° 317 interventi, tra i quali quello inerente l'opera in oggetto per un importo pari ad €. 750.000,00;
- ï è necessario acquisire il progetto dei lavori di sistemazione della predetta opera, da trasmettere all'USR-Marche per l'acquisizione dei relativi pareri e, successivamente, per addivenire all'espletamento della gara per l'affidamento dei lavori;
- ï la progettazione suddetta rientra tra quelle di particolare rilevanza disciplinate dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii (nel prosieguo, anche Codice);
- ï l'art. 4, comma 1, dell'Ordinanza commissariale n. 56/2018 prevede che *“Per ciascun intervento indicato nell'Allegato 1 alla presente ordinanza i soggetti di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge provvedono all'attività di progettazione. In particolare, i predetti soggetti predispongono i progetti esecutivi ai sensi dell'articolo 14, commi 4 e 4-bis, del decreto legge, ovvero, per gli interventi soggetti a procedura accelerata a norma del comma 3 del precedente articolo 3, i progetti definitivi.”*;
- ï l'art. 4, comma 3, lett. a) della citata ordinanza commissariale recita *“Per lo svolgimento dell'attività di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge possono provvedere anche mediante il conferimento di appositi incarichi:*
  - a) *per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge ed assicurando che l'individuazione degli operatori economici affidatari avvenga tramite procedure ispirate ai principi di rotazione nella selezione degli operatori da invitare, di trasparenza e di concorrenza;”*;
- ï l'art. 14, comma 4-bis, del decreto legge prevede che i soggetti attuatori di cui all'art. 15 del medesimo decreto, nonché i Comuni, le Unioni dei Comuni, le Unioni montane e le Province interessate, ferme restando le previsioni dell'art. 24 del Codice, per la predisposizione dei progetti e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), del D.L. n. 189/2016, in caso di indisponibilità di personale, dipendente ovvero reclutato secondo le modalità previste dai commi 3-bis e seguenti dell'art. 50-bis del medesimo D.L., in possesso della necessaria professionalità, possono procedere all'affidamento di incarichi ad uno o più degli operatori economici indicati all'art. 46 del Codice, purché iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del D.L. n. 189 del 2016 e selezionati, per importi inferiori a quelli di cui all'art. 35 del Codice, mediante procedure negoziate con almeno 10 professionisti iscritti nel predetto elenco speciale;
- ï il personale tecnico di questo Comune risulta oberato da molteplici altri compiti di istituto e adempimenti relativi alla ricostruzione e, tra l'altro, non è in possesso di idonea competenza in materia;
- ï il Comune di Belmonte Piceno non dispone di licenze e software specifici per la redazione di disegni architettonici, di calcolo strutturale per la modellazione degli interventi di adeguamento sismico, di calcolo impiantistico e di contabilità lavori pubblici;
- ï non essendo ricompreso negli allegati 1, 2 e 2 bis al decreto legge, questo Comune NON può contare sulle opportunità di potenziamento del proprio personale tecnico normate dall'art.50 bis dello stesso d.l. né dispone delle necessarie risorse finanziarie per poter procedere ed assumere, autonomamente, soggetti per tali finalità;
- ï è stata accertata quindi l'impossibilità oggettiva di poter svolgere l'attività di progettazione di cui al presente atto utilizzando le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente;
- ï ricorrono quindi le condizioni previste dall'art. 14, comma 4-bis del D.L. n. 189/2016;

Visto l'art. 1-bis della Legge 156/2019 di conversione del D.L. 123/2019 che ha modificato l'art. 2, comma 2-bis del D.L. 17/10/2016 n° 189 *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”*

Rilevato che il comma 2-bis dell'art. 2 DL 189/2019 disciplina l'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per la elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario, individuando due modalità:

- l'affidamento diretto, per importi inferiori a 40.000,00
- la procedura negoziata previa consultazione di almeno 10 soggetti di cui all'art. 46, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016, per importi superiori a 40.000 ed inferiori a € 214.000,00 (nuova soglia comunitaria)

**Dato atto che:**

- il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, con nota del 23.05.2018, ha ribadito i criteri e le modalità per il razionale impiego delle risorse stanziare per gli interventi di ricostruzione pubblica, al fine di una concreta applicazione delle disposizioni di cui all'ordinanza n. 56 del 10.05.2018;
- in esito alla procedura di verifica della C.I.R., l'U.S.R., con nota prot. n. 78156 del 23/10/2019 assunta al protocollo comunale n. 2813 del 23/10/2019, ha convalidato in via previsionale l'importo complessivo pari ad euro 750.000,00 per la realizzazione di un nuovo edificio scolastico per la scuola di infanzia e primaria;
- con DGC n. 37 del 25/09/2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento in oggetto, con i relativi allegati, recante il seguente quadro economico:

<b>INTERVENTO DI COSTRUZIONE SCUOLA DI INFANZIA E PRIMARIA</b>	
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTI</b>
<b>Lavori a misura</b>	
Lavori	€ 550.000,00
Di cui sicurezza	€ 11.000,00
<b>TOTALE LAVORI (A)</b>	<b>€550.000,00</b>
<b>Somme a disposizione</b>	
IVA sui lavori (10%)	€ 55.000,00
Spese tecniche e collaudo	€112.684,70
CNPAIA ed IVA su spese tecniche	€ 24.790,63
Incentivo funzioni tecniche	€ 5.390,00

Tot. altre somme	€ 2.134,67
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>	<b>€ 200.000,00</b>
<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>	<b>€ 750.000,00</b>

- la costituzione e la quantificazione del fondo di cui all'art.113, comma 2, del D.lgs 50/2016 sono disciplinate dall'Ordinanza n.57 del 4 luglio 2018. Nel caso di appalti di per "lavori", come definiti dall'art.3, comma 1, lettera nn) del D.lgs 50/2016, come modificato dal D.lgs 56/2017, le risorse finanziarie sono determinate in percentuale sull'importo dei lavori a base di gara nella misura del 2,00% per importi lavori fino a €2.000.000,00. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie è ripartito secondo le aliquote indicate nella "Tabella A". Il valore dell'incentivo per lo svolgimento delle funzioni tecniche è pertanto pari a € **5.390,00**:

<b>Tabella A - Art.4, Ordinanza n.57</b>	
a) Incaricato della Programmazione della spesa	2,00%
b) Incaricato della verifica preventiva e monitoraggio dei progetti	3,00%
c) Incaricato della predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara	5,00%
d) Responsabile del Procedimento (RUP)	22,00%
e) Collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico di staff)	7,00%
i) Collaudo tecnico amministrativo	10,00%
TOT. %	49,00%
<b>INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE</b>	<b>€ 5.390,00</b>

- con decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, sono state approvate le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione, adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016);
- per determinare il costo di esecuzione dei servizi tecnici per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento in oggetto, occorre fare riferimento all'articolo 24 del Codice;
- ai sensi del predetto articolo, con l'applicazione del decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto a determinare, come risultante dall'allegato elaborato tecnico "Capitolato descrittivo e prestazionale", gli importi dell'incarico da affidare, come dettagliato nel prospetto che segue:

FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi CP+S
Progettazione definitiva (Inclusa Relazione Geologica)	€ 27.320,98
Progettazione esecutiva	€ 25.092,71
Esecuzione dei lavori (opzione di ampliamento)	€ 46.516,23
<b>Ammontare complessivo del corrispettivo</b>	<b>€ 98.929,92</b>

Le categorie di opere cui si riferiscono i servizi, individuate sulla base dell'elencazione di cui alla tav. Z-1 allegata al decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, sono riportate nella seguente tabella:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie (€) <<V>>
	Codice	Descrizione		
EDILIZIA	E.08	<i>Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi</i>	0,95	276.000,00
STRUTTURE	S.03	<i>Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.</i>	0,95	200.000,00
IMPIANTI	IA.03	<i>Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice</i>	1,15	31.000,00
IMPIANTI	IA.01	<i>Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio</i>	0,75	19.000,00
IMPIANTI	IA.02	<i>Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico</i>	0,85	24.000,00
Totale				550.000,00

ÿ l'importo dell'incarico da affidare, compresa l'opzione di ampliamento per la D.L. e il CSE, calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016, risulta pertanto pari a € **98.929,92**, oltre oneri fiscali ed IVA (come per legge);

**Dato atto** che il servizio in oggetto rientra per limite di valore, tra gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

**Atteso** che:

- l'art. 1, comma 450, l. 296/2006, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 1, della legge 10/2016 dispone: "*Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ....omissis.... per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiori a 5.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti dal comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. omissis .....*";
- il comma 449, del citato art. 1, prevede: "*Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ...omissis....., sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.....omissis.....*";

**Accertato** che:

- ÿ non sono attive convenzioni CONSIP e che nel MEPA non risultano a catalogo i servizi in oggetto;
- ÿ il servizio in questione non rientra tra i beni e servizi di cui all'art. 1 DPCM 24 dicembre 2015 (cft. art. 9, comma 3, D.L. 66/2014, convertito con modifiche nella L.23 giugno 2014, n. 89) e pertanto questo Comune di può procedere all'acquisto degli stessi senza ricorrere ad uno dei soggetti aggregatori di cui al comma 1 dello stesso art. 9;

**Dato atto** che:

- in data 19 aprile 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.91 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" (nel prosieguo, anche Codice);
- successivamente, a far data dal 20 maggio 2017, il nominato Decreto è stato modificato e integrato dal D.Lgs. 56 del 19/4/2017;
- visto l'art. 23 del Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri), le cui disposizioni ivi contenute entrato in vigore il 19.04.2019 che dispone:  
"*Art. 23. Accelerazione della ricostruzione pubblica nelle regioni colpite dagli*

eventi sismici del 2016 e 2017 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria 1. al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 2 -bis è sostituito dal seguente:

*“2 -bis. L'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene, mediante procedure negoziate previa consultazione di almeno dieci professionisti iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto, utilizzando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2 -bis e 2 -ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto.”.*

- in sede di presentazione della CIR (approvata in data 12/10/2019 prot. 75103), mediante la piattaforma Sismapp la Stazione Appaltante ha manifestato all'USR l'intenzione di non avvalersi della procedura accelerata, di cui all'art. 14 comma 3 bis, e che tale dichiarazione è intesa dalla Regione Marche quale opzione declaratoria di non avvalersi della procedura acceleratoria da parte del soggetto attuatore e che la stessa ha ritenuto opportuno ricorrere invece ad ulteriori deroghe consentite dal D.L.189/2016 che garantiscono velocizzazione e semplificazione della procedura e al tempo stesso qualità dei lavori e diminuzione delle possibilità di varianti in corso d'opera;

Visto l'art. 37 del Codice e ss.mm.ii.;

#### **Considerato che:**

- ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del Procedimento di spesa indicante:
  - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
  - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
  - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Codice, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

#### **Ritenuto:**

- ï di individuare il fine del contratto nella necessità di assicurare all'Ente l'acquisizione dei servizi tecnici indispensabili per la realizzazione dei lavori in oggetto;
- ï di richiamare l'oggetto e tutte le clausole contenute nello schema di contratto, predisposto dagli Uffici di questo Settore e *quivi* allegato quale parte integrante e sostanziale;
- ï di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:
  - **termine esecuzione incarico:**
    - progetto definitivo: **40** (quaranta) giorni naturali consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta aggiudicazione;
    - progetto esecutivo: **30** (trenta) giorni naturali consecutivi dalla data di comunicazione al progettista dell'avvenuta approvazione del progetto definitivo;
  - **remunerazione:** “a corpo”, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. dddd), del Codice;
  - **pagamenti:** nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e

con l'osservanza delle disposizioni di cui alla Ordinanza Commissariale n. 56 del 10 giugno 2018 e ss.mm.ii.;

**Dato atto che** l'art. 4, commi 4, dell'Ordinanza commissariale n. 56 del 10 maggio 2018 e ss.mm.ii. dispone che *"In aggiunta all'affidamento dell'incarico di progettazione, i soggetti di cui al comma 3 possono prevedere, nel medesimo bando o lettera di invito, quale opzione di ampliamento dell'incarico, l'affidamento successivo degli incarichi di direzione dei lavori e/o di coordinamento in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione"*;

**Ritenuto** di doversi riservare tale opzione di ampliamento in quanto siffatta riserva è in grado di assicurare celerità, speditezza e semplificazione necessarie per un rapido avvio dell'esecuzione del servizio;

**Considerato che:**

- ai sensi dell'art. 35 del Codice, il valore dell'appalto è pertanto pari a **€ 98.929,92** Iva e CNPAIA esclusi, di cui:
  - € 52.413,69 per affidamento principale (progettazione definitiva, esecutiva, csp e geologo);
  - € 46.516,23 per affidamento opzionale (direzione lavori e cse);
- trattandosi di servizi di natura intellettuale non sono previsti oneri per la sicurezza da rischi interferenziali;

**Dato atto** che ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 3 lett a), dell'Ordinanza commissariale n. 56 del 10 maggio 2018 e ss.mm.ii., per lo svolgimento delle attività di progettazione degli interventi del II Piano OO.PP., le Province, le Unioni dei Comuni, le Unioni montane ed i Comuni proprietari degli immobili, possono provvedere anche mediante il conferimento di appositi incarichi, per importi inferiori a quelli di cui all'art. 35 del Codice, secondo le modalità previste dal citato art. 2, comma 2-bis, del D.L 17 ottobre 2016, n. 189;

**Valutato** che, trattandosi di servizio di importo inferiore alla soglia comunitaria, si possa procedere alla scelta del contraente a mezzo di procedura negoziata ai sensi e per gli effetti l'art. 23 del Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32, del D.L 17 ottobre 2016, n. 189 nonché dell'art. 4, comma 3, lett. a), dell'Ordinanza commissariale n. 56 del 10 maggio 2018 e ss.mm.ii., invitando almeno dieci operatori economici iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 34 dello stesso DL 189/2016, in quanto siffatto strumento è in grado di meglio assicurare celerità, speditezza e semplificazione necessarie per un rapido avvio dell'esecuzione del servizio;

**Ritenuto** di dovere adottare il criterio del minor prezzo con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2 -bis e 2 -ter;

**Ritenuto** pertanto di stabilire che per l'offerta economica, il ribasso percentuale unico offerto sul corrispettivo dell'affidamento principale posto a base d'asta, pari ad €. 52.413,67, oltre IVA e CNPAIA di legge varrà anche per l'eventuale affidamento diretto relativo alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nel caso in cui il Comune si avvalga della riserva prevista dall'art. 16 dello Schema di Contratto;

**Ritenuto** di non procedere alla suddivisione dell'appalto in lotti funzionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del Codice, in quanto tale suddivisione oltre a non essere economicamente conveniente, posto che l'affidamento unitario garantisce il conseguimento di migliori condizioni economiche, attraverso evidenti economie di scala, rischia di rendere complessivamente inefficace e inefficiente la gestione dell'appalto e la realizzazione delle strutture di cui trattasi;

**Vista** l'allegato "Avviso di indagine di mercato" contenente tutte le indicazioni e i requisiti per la partecipazione all'indagine di mercato completo dei seguenti allegati:

- All. 1: Modello 1 – Manifestazione d'interesse;
- All. 2: Schema di Capitolato descrittivo e prestazionale;
- All. 3: Schema di Contratto;

**Individuato** nel geom. Ezio Trentuno, il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dell'esecuzione del contratto ex artt. 31 e 111, comma 2, del Codice, dando atto che lo stesso e tutto il personale coinvolto nella presente procedura, non si trovano in una situazione di conflitto di interesse, giuste dichiarazioni conservate agli atti;

**Dato atto che:**

- ï il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: **I37B20002710005**;
- ï Codice Identificativo di Gara (CIG): **8458844AE2**;
- ï per effetto della delibera ANAC n. 359 del 29/03/2017, resa esecutiva con DPCM del 28/09/2017, la presente procedura, riguardando l'affidamento di servizi da espletare nell'ambito della ricostruzione pubblica, rientra tra quelle esonerate dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità, previa richiesta di esonero da parte del RUP nei modi e termini previsti dal Comunicato del Presidente dell'ANAC del 11/10/2017;

**Ritenuto pertanto** di poter quantificare, nel seguente quadro economico, le risorse necessarie all'affidamento dei servizi in argomento:

VALORE ECONOMICO APPALTO (compresa opzione ampliamento)	€ 98 929,92
CNPAIA 4% ed EPAP 2%	€ 3 889,19
IVA 22%	€ 22 620,20
<b>Totale</b>	<b>€ 125 439,31</b>

**Dato atto che:**

- ï l'appalto, compreso quello opzionale, è finanziato interamente a norma del secondo periodo del comma 2-bis dell'articolo 2 del D.L. n. 189/2016, giusta art. 4, comma 7, dell'Ordinanza commissariale n. 56 del 10 giugno 2018 e ss.mm.ii.;
- ï ai sensi dell'art. 4, comma 9, della suindicata Ordinanza n. 56/018, l'USR procede alla liquidazione del contributo secondo la seguente tempistica:
  - a) una somma pari al 20% del contributo riconosciuto, entro 15 gg. dalla ricezione della comunicazione della stazione appaltante relativa all'avvenuto affidamento dell'incarico;
  - b) il saldo, entro 7 gg. dalla ricezione dell'avvenuta approvazione del progetto da parte del commissario straordinario ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 5, del DL. 189 del 2016;

**Verificato** che la somma complessiva lorda pari ad **€ 125.439,31** troverà allocazione al capitolo 545/E e al capitolo 2635/U del corrente bilancio di previsione;

**Dato atto che:**

- ï l'art. 1, comma 6, dell'Ordinanza commissariale n. 56/018 dispone che *“Gli interventi inseriti nel programma sono sottoposti ai controlli dell'Autorità Nazionale Anticorruzione previsti dall'articolo 32 del decreto legge, nei casi e con le modalità determinati ai sensi del successivo articolo 8 della presente ordinanza”*;
- ï l'art. 8, comma 1, della suindicata Ordinanza commissariale n. 56/018 dispone che *“I controlli sulle procedure di gara riservati all'Autorità nazionale anticorruzione sono disciplinati, oltre che dall'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il Commissario Straordinario del Governo, l'Autorità nazionale anticorruzione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. -Invitalia in data 28 dicembre 2016, ovvero dalle sue modifiche e integrazioni che si rendono necessarie per adeguarle al nuovo quadro normativo, da appositi accordi stipulati da ciascun Presidente di Regione –Vice Commissario con il soggetto aggregatore istituito presso la rispettiva Regione e l'Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi dell'articolo 32,*

comma 2, del decreto-legge. Il Commissario straordinario assicura il coordinamento necessario a garantire la coerenza e l'uniformità delle disposizioni contenute nei detti accordi.”;

- ì l'art. 8, comma 2, della medesima Ordinanza commissariale n. 56/018 dispone che *“Nelle more della sottoscrizione degli accordi di cui al comma 1, le previsioni dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorità nazionale anticorruzione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia in data 28 dicembre 2016 si intendono estese, in quanto compatibili, anche alle altre stazioni appaltanti e centrali uniche di committenza”;*
- ì con nota prot. 40727 del 20/06/2018, (ns. prot. n. 1549 del 20/06/2018), l'USR Marche ha comunicato nuove modalità di invio, precisando che gli atti da sottoporre a verifica vanno caricati direttamente nella Sezione “Progettazione”/“Controllo preventivo della procedura di affidamento servizi di progettazione” della piattaforma Sisma App (link: <http://supportosisma2.regione.marche.it>) operativa dal 25/06 u.s.;
- ì con nota protocollo 0000 del 00/00/2020, per mezzo della piattaforma Sisma App, questo Ente ha provveduto alla trasmissione all'USR della documentazione da sottoporre alla verifica preventiva di legittimità dell'ANAC per l'avvio della procedura di selezione del contraente dei servizi tecnici inerenti **“REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI INFANZIA”**:
  - la proposta di determina a contrarre prodromica all'avvio della procedura di affidamento del contratto pubblico dei servizi tecnici in oggetto;
  - lo schema di avviso per indagine di mercato;
  - lo schema di modello manifestazione di interesse;
  - lo schema di lettera d'invito;
  - lo schema di domanda di partecipazione;
  - lo schema di formulario DGUE;
  - lo schema di patto di legalità;
  - lo schema di capitolato descrittivo e prestazionale
  - lo schema di contratto;
  - lo schema di offerta economica;
  - lo schema di informativa ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE2016\_679;
  - la dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi.
- ì con nota prot. n. 45901 del 25/05/2020, acquisita al ns. prot. al n. 1356 del 28/05/2020, il Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche ha comunicato che sugli atti endo-procedimentali trasmessi da questo Comune per l'avvio della procedura selettiva in oggetto, si è conclusa positivamente la verifica preventiva di legittimità svolta dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

#### **Visti:**

- il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
- il DPR 207/2010 e ss.mm.ii.;
- il D.M. 263/2016;
- il DL. 189/2016 e ss.mm.ii.;
- l'Ordinanza commissariale n. 14/2017;
- l'Ordinanza commissariale n. 18/2017;
- l'Ordinanza commissariale n. 33/2017;
- l'Ordinanza commissariale n. 35/2017;
- l'Ordinanza commissariale n. 41/2017;
- l'Ordinanza commissariale n. 46/2018;
- l'Ordinanza commissariale n. 56/2018;

- l'Ordinanza commissariale n. 67/2018;
- il Decreto VCOMMS16 n. 2 del 05/01/2018;
- l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza del 28/12/2016;

Visto l'art. 1-bis della Legge 156/2019 di conversione del D.L. 123/2019 che ha modificato l'art. 2, comma 2-bis del D.L. 17/10/2016 n° 189 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016"

Visto il Decreto del Sindaco prot. N. 1060 del 17/04/2020: con cui si attribuisce l'incarico di Responsabile dell'ufficio tecnico comunale e si stabilisce la retribuzione di posizione fino al 10/04/2021 al sottoscritto ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Riconosciuta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107, comma 3, lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

#### DETERMINA

1. di **richiamare** la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss. mm.ii;
2. di **avviare** apposita procedura negoziata per l'individuazione dell'affidatario dei "SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA RELAZIONE GEOLOGICA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE CON RISERVA DI AFFIDAMENTO ANCHE DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVI ALL'INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI INFANZIA per un importo complessivo pari a € 98.929,92 (euro novantottomilanovecentoventinove/92), oltre oneri previdenziali e iva come per legge, con applicazione del criterio del minor prezzo con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2 -bis e 2 -ter del Codice;
3. di **stabilire** che il presente avviso, unitamente alla documentazione predisposta per la presentazione delle candidature come appresso specificata, saranno pubblicati all'Albo pretorio online e sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione trasparente e nella sezione "Bandi e Gare", per 15 giorni consecutivi;
4. di **dare atto** che si procederà mediante approvvigionamento sul MePa di cui alla Legge 296/2006 come modificata dalla Legge 208/2015 art. 1 commi 495 lett. b) e 510, e dalla Legge n. 145/2018 art. 1 comma 130, specificando sin da ora che tutte le procedure verranno svolte attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione MePA messo a disposizione da Consip S.p.A. sul portale <https://www.acquistinretepa.it> con il ricorso alla categoria "Servizi Professionali - Architettionici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale";
5. di **stabilire**, nel rispetto dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le scelte discrezionali specificate in narrativa;
6. di **approvare** i seguenti schemi, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:
  - o schema di avviso per indagine di mercato;
  - o schema di contratto;

- schema di capitolato descrittivo e prestazionale;
- lo schema di lettera d'invito;

7. di **dare atto** di quanto segue:
- il geom. Ezio Trentuno, è il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dell'esecuzione del contratto ex artt. 31 e 111, comma 2, del Codice;
  - per effetto della delibera ANAC n. 359 del 29/03/2017, resa esecutiva con DPCM del 28/09/2017, la presente procedura, riguardando l'affidamento di servizi da espletare nell'ambito della ricostruzione pubblica, rientra tra quelle esonerate dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità, previa richiesta di esonero da parte del RUP nei modi e termini previsti dal Comunicato del Presidente dell'ANAC del 11/10/2017;

8. di **dare atto**, pertanto che l'appalto in questione presenta il seguente quadro economico:

all'affidamento dei servizi in argomento:	
VALORE ECONOMICO APPALTO (compresa opzione ampliamento)	€
98.929,92	
CNPAIA 4% ed EPAP 2%	€
3.889,19	
IVA 22%	€
<u>22.620,20</u>	
<b>125.439,31</b>	<b>Totale €</b>

9. di **dare altresì atto** di quanto segue:
- a. l'appalto, compreso quello opzionale, è finanziato interamente a norma del secondo periodo del comma 2-bis dell'articolo 2 del D.L. n. 189/2016, giusta art. 4, comma 7, dell'Ordinanza commissariale n. 56 del 10 giugno 2018 e ss.mm.ii.;
  - b. ai sensi dell'art. 4, comma 9, della suindicata Ordinanza n. 56/018, l'USR procede alla liquidazione del contributo secondo la seguente tempistica:
    - i. una somma pari al 20% del contributo riconosciuto, entro 15 gg. dalla ricezione della comunicazione della stazione appaltante relativa all'avvenuto affidamento dell'incarico;
    - ii. il saldo, entro 7 gg. dalla ricezione dell'avvenuta approvazione del progetto da parte del commissario straordinario ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 5, del DL. 189 del 2016;
10. di **dare atto** che la sottoscrizione del contratto inerente il servizio in oggetto avverrà, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice in forma pubblico-amministrativa in modalità elettronica;
11. di **dare atto** che in attuazione dell'art. 32 del D.L. 189/016 e ss.mm.ii. e dell'art. 3 dell'Accordo di Alta Sorveglianza del 28/12/2016, si dovranno trasmettere all'ANAC, tramite l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche, la verifica degli ulteriori atti della procedura di selezione indicati nel medesimo Accordo, nei termini precisati dall'USR con note prott. nn. 155792 del 08/02 u.s. e 40711 dello scorso 20/06;
12. di **dare atto** che, tanto il geom. Ezio Trentuno, quanto il personale coinvolto nella presente procedura, non si trovano in una situazione di conflitto di interesse, giuste dichiarazioni conservate agli atti.

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

li, 02-10-20

Il Responsabile del Servizio  
F.to TRENTUNO EZIO

VISTO: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n.267.

Esercizio  
li, 02-10-20

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to GIOVANNINA LIBERINI

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li

Il Responsabile del Servizio  
TRENTUNO EZIO

---

UFFICIO DI RAGIONERIA

IMPEGNO N.  
LIQUIDAZIONE N.  
MANDATO N. DEL

---

-  
PRATICA DA TRASMETTERE PER GLI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA:

- ALL'UFFICIO

Segreteria  
 Ragioneria  
 Tecnico  
 Archivio

---

-